

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Alfonso RENDE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rosaria SUCCURRO



PROVINCIA DI COSENZA

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

SETTORE/UFFICIO: **PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE**

DISPOSIZIONE N°

68

del

29/09/2022

Oggetto: ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN MODALITA' LAVORO AGILE

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di settembre presso la sede della Provincia, in Cosenza ed alla Piazza XV Marzo, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Alfonso Rende per l'esercizio delle funzioni verbalizzanti

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la Riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 54, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'art. 25 sul principio di non discriminazione;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante anche norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni e in particolare, l'art. 4. che prevede allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme di lavoro a distanza;

Visto che il lavoro agile trova la prima regolamentazione nell'ordinamento con la Legge 22 maggio 2017, n. 81, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", all'interno del quale viene definito come "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa" (art. 18);

Visto che tale nuova modalità di lavoro si è inserita nel processo di innovazione dell'organizzazione del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla necessità di prevenire il contagio ne è derivato un deciso incremento del ricorso al lavoro agile che nei mesi della massima allerta sanitaria è stato definito come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (art. 87 del DL 18/2020);

SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Settore _____

- Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/02/2000 n. 267 e ss.mm.

Cosenza, 29/09/2022

f.to Il dirigente

Avv. Giovanni De Rose

IL SEGRETARIO GENERALE

- **VISTA** la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.;
- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss..mm.;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio
-

DISPONE

che la presente deliberazione venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* e che, per come dichiarato nel provvedimento medesimo, ne venga data immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 30, comma 8 dello Statuto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Alfonso Rende

Pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data _____ **con il n.** _____.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 30, comma 8 dello Statuto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dott.ssa S.Ruggieri

Visto l'art 14 comma 1 della Legge 07/08/2015 n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche che dispone quanto segue: "In caso di mancata adozione del POLA, il Lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano";

Visto l'art. 6 del D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021, che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il D.P.C.M. 23 settembre 2021, recante "Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni";

Visto il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021, che disciplina il rientro al lavoro in presenza per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione a partire dal 15 ottobre 2021 e visti in particolare:

- l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale le amministrazioni «organizzano le attività dei propri uffici prevedendo il rientro in presenza di tutto il personale. Entro i quindici giorni successivi alla data di cui al comma 1, adottano le misure organizzative necessarie per la piena attuazione del presente decreto»;
- l'art.1, comma 3, che prevede che nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a tale modalità, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: a) assicurazione della piena erogazione dei servizi resi agli utenti; b) un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile; c) una piattaforma digitale o un cloud o comunque strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile; d) un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato; e) fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore; f) l'accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno: 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile; 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità; 3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;

Viste le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto del Ministero per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, sulle quali è stata acquisita l'intesa della Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021, secondo le quali l'utilizzo del lavoro agile avverrà sempre attraverso un accordo individuale tra l'amministrazione e il singolo dipendente, che definisce gli obiettivi, le modalità di esecuzione e i criteri di misurazione della prestazione lavorativa;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 (in sigla GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la circolare del 5 gennaio 2022, firmata dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro del lavoro, nella quale ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto delle attività smartabili programmando il lavoro con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a tale modalità, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) assicurazione della piena erogazione dei servizi resi agli utenti;
- b) un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile;
- c) una piattaforma digitale o un cloud o comunque strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- d) un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
- e) fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- f) l'accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno: 1) gli obiettivi specifici della prestazione resa in modalità agile; 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità; 3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;

VISTO, in particolare, l'articolo 18 della citata legge n. 81 del 2017 che definisce il lavoro agile quale "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa", in cui "la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno";

VISTO altresì l'articolo 23 della citata legge n. 81 del 2017, recante "Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", come modificato

dall'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il quale al comma 1 prevede che il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il "Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile", sottoscritto alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 7 dicembre 2021, con il quale le Parti sociali hanno inteso definire un efficace quadro di riferimento per la corretta applicazione del lavoro agile;

SI RITIENE pertanto approvare le modalità di svolgimento in lavoro agile e lo schema di *Accordo individuale per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile* che deve essere sottoscritto dal dipendente che intenda aderirvi, dal responsabile e dal Dirigente, che ne forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la cui durata è fino al 31 dicembre 2022;

SI RITIENE, altresì, dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli under 14 anni, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità, o alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata o caregivers ai sensi del Dlgs 105 del 2022 (articolo 4 lettera b)

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto il D.lgs n.81/2015

Visto il D. Lgs n. 105/2022

Visto il CCNL 2016/2018

Attesa la competenza del Presidente della Provincia ai sensi della legge n.56/2014, per come modificato dalla successiva legge n. 114/2014, la quale, incidendo in maniera sostanziale sugli atti di governo, non ha previsto più la Giunta Provinciale e le cui funzioni sono da ritenere assorbite in quelle presidenziali;

Acquisiti i competenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto L.gvo 267/2000;

DISPONE

Di approvare le modalità di svolgimento e lo schema di *Accordo individuale per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile* che deve essere sottoscritto dal dipendente che intenda aderirvi, dal responsabile e dal Dirigente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino under 14 anni, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità, o alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata o caregivers ai sensi del Dlgs 105 del 2022 (articolo 4 lettera b)

Di trasmettere il presente atto e i suoi allegati alle OO.SS;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U.EE.LL. e dell'art. 30, comma 8, dello Statuto Provinciale.